



Città di
CAIRO
Montenotte

Prot. n. /P _____

COMANDO POLIZIA LOCALE

Corso Dante Alighieri n. 112

Telefono 019 507077

Email poliziamunicipale@comunecairo.it

PEC: protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it

Partita I.V.A. 00334690096

ORD. N. 51/2020 del 13 MAG. 2020

OGGETTO: disposizioni in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";
- per quanto ancora applicabile il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020, rivolto a dettare disposizioni attuative dei Decreti Legge richiamati sopra;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, rivolto a dettare disposizioni attuative dei Decreti Legge richiamati sopra;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 28, tutte del 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

TENUTO CONTO dell'obiettivo tracciato dal complesso dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid 19;

CONSIDERATO in particolare che il combinato disposto normativo - come anche interpretati dalle Autorità emittenti alla luce della pratica applicazione - si pone come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile, obiettivo perseguito anche attraverso la sospensione delle attività lavorative non funzionali ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto;

CHE - per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di circolazione e pervasività del virus fra la popolazione umana - è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e poco areati;

VALUTATO che per soddisfare compiutamente l'obiettivo riguardato dagli organi istituzionali, cui per pacifica interpretazione sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, è necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulla realtà socio economica del Comune;

CHE la progressiva chiusura di punti di approvvigionamento, anche fra quelli autorizzati ad operare ai sensi della normativa richiamata in premessa, orienta la clientela verso quegli esercizi che continuano l'attività, suggerendo l'adozione di specifiche misure di protezione dal contagio a tutela dei titolari e dipendenti dei punti vendita, ma in definitiva anche di tutti i consumatori;

CHE la stagione primaverile e la prossima sequenza di giornate festive potrebbe indurre un rilassamento della volontà di aderire al prorogato regime vincolistico, circostanza che, ove confermata, renderebbe vano l'impegno delle forze impegnate al massimo delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che la particolare conformazione edilizia ed urbanistica del Centro Storico del Comune di Cairo Montenotte, nonché la concentrazione, in tale area di numerose attività, non sospese dalla normativa vigente, quali esercizi commerciali, servizi alla persona, farmacie, tabaccai, parafarmacie e servizi finanziari ed assicurativi, causano inevitabilmente la presenza di numerose persone in aree limitate con possibili difficoltà oggettive di mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

PRESO ATTO in particolare del disposto dell'art. 3/II del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO c. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50/V;

VISTA la Legge n. 241/1990 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie emanate alla data odierna con particolare riferimento a quelle di cui all'allegato 4 del D.P.C.M. 26 Aprile 2020, l'accesso il transito e la permanenza nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del Centro Storico del Comune di Cairo Montenotte, **è consentito solo indossando correttamente mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione;**

L'area interessata all'obbligo è quella compresa all'interno dell'area delimitata dai seguenti corsi e piazze: Corso Mazzini, Corso Italia, Corso Verdesse compresi, Piazza della Vittoria esclusa;

La presente ordinanza sarà efficace a partire dalla data della presente sino al 31 maggio 2020 compreso, salva possibilità di proroga.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza, è sanzionata in base alle norme vigenti, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 19/2020

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Polizia Municipale Cairo M.te
- Comando Stazione Carabinieri Cairo M.te

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di pubblicazione.

IL SINDACO
Paolo Lambertini

